

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 19

ID 2385



1. PREMESSE	4
1.1 IL SISTEMA.....	4
1.2 GESTORE DEL SISTEMA	6
1.3 REGISTRAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
VERIFICHE ISPETTIVE.....	13
AGGIUDICAZIONE DI PIÙ LOTTI	13
4. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI.....	14
4.1 Durata	14
4.2 Opzioni	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
6. REQUISITI GENERALI	16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
7.1 Requisiti di idoneità	17
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	18
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	20
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	20
8. AVVALIMENTO	20
9. SUBAPPALTO	21
10. GARANZIA PROVVISORIA	21
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
14.1 Domanda di partecipazione.....	29
14.2 Documento di gara unico europeo	30
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	32
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	35
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	38
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	38
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	39
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
21.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA	40
21.3 GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE.....	45
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46



24. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	48
25. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	48



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000, SUDDIVISA IN 17 LOTTI – ED. 19

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 07/06/2021, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, a prezzo fisso e a prezzo variabile, e i servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni).

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato sulla GUUE n. S 98 del 21/05/2021.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento della fornitura è l’intero territorio nazionale, codice NUTS IT

Lotto 1 - CIG 8768325AAF	codice NUTS ITC
Lotto 2 - CIG 8768329DFB	codice NUTS ITC4
Lotto 3 - CIG 8768349E7C	codice NUTS ITC4
Lotto 4 - CIG 87683520FA	codice NUTS ITH
Lotto 5 - CIG 87683585EC	codice NUTS ITH3
Lotto 6 - CIG 8768363A0B	codice NUTS ITH5
Lotto 7 - CIG 8768366C84	codice NUTS ITG2, ITC3
Lotto 8 - CIG 8768369EFD	codice NUTS ITI1
Lotto 9 - CIG 87683710A8	codice NUTS ITI
Lotto 10 - CIG 87692359A4	codice NUTS ITI43
Lotto 11 - CIG 8769242F69	codice NUTS ITI4
Lotto 12 - CIG 8769249533	codice NUTS ITF
Lotto 13 - CIG 8769256AF8	codice NUTS ITF3
Lotto 14 - CIG 8769262FEA	codice NUTS ITF
Lotto 15 - CIG 87692695B4	codice NUTS ITF6
Lotto 16 - CIG 8769276B79	codice NUTS ITG1
Lotto 17 - CIG 8769280EC5	codice NUTS IT

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mario Laurenti, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Ing. Maurizio Ferrante.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del Codice, relativamente al singolo contratto di fornitura.

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58



del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.



Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Consip S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 8), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:



- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Allegato 5 - Capitolato Tecnico e relativi allegati, Allegato 4 - Schema di Convenzione e relativi allegati (incluse le Condizioni Generali);
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto;
- 5) Allegato 1 - DGUE
- 6) Allegato 2 - Domanda di partecipazione
- 7) Allegato 3 - Dichiarazioni DPCM 187/1991
- 8) Allegato 6 - Facsimile di garanzia per la stipula della convenzione
- 9) Allegato 7 - Modello dichiarazione di avalimento
- 10) Allegato 8 - Regole del sistema di e-procurement della PA;
- 11) Allegato 9 - Tabelle con le riduzioni delle garanzie provvisorie
- 12) Allegato 10 - Dichiarazione familiari conviventi;
- 13) Allegato 11 - Patto di Integrità;
- 14) Allegato 12 - Facsimile dichiarazione di domicilio e di accesso agli atti.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice l'operatore economico con la sottoscrizione della domanda di partecipazione elegge domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione



inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,2 Euro per ogni MWh fatturato, comprensivo delle perdite di rete standard con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura, a prezzo fisso e a prezzo variabile, di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali. In particolare, la fornitura ha per oggetto l'erogazione di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi.

Nell'ambito della presente iniziativa, le Amministrazioni contraenti possono richiedere l'attivazione della fornitura sia per utenze già connesse alla rete, sia per le utenze che necessitano della preventiva connessione. In quest'ultimo caso l'Amministrazione può richiedere esclusivamente la fornitura a prezzo variabile e riconosce al Fornitore un corrispettivo fisso a copertura degli oneri per la gestione pratiche di connessione, il tutto nei tempi e secondo modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Allegato 5 - Capitolato Tecnico.

Si precisa inoltre che è facoltà dell'Amministrazione richiedere anche la fornitura per utenze temporanee secondo i termini e le modalità conformi alla normativa vigente e alla documentazione di gara.

L'affidamento è suddiviso in 17 lotti geografici: 16 (sedici) regionali/provinciali più un lotto nazionale (Lotto 17 - Italia), come di seguito descritti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Valle d'Aosta, Piemonte	8768325AAF
2	Provincia di Milano e Provincia di Lodi	8768329DFB
3	Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi	8768349E7C
4	Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	87683520FA
5	Veneto	87683585EC
6	Emilia Romagna	8768363A0B
7	Sardegna, Liguria	8768366C84



8	Toscana	8768369EFD
9	Umbria, Marche	87683710A8
10	Provincia di Roma	87692359A4
11	Lazio esclusa la Provincia di Roma	8769242F69
12	Abruzzo, Molise	8769249533
13	Campania	8769256AF8
14	Puglia, Basilicata	8769262FEA
15	Calabria	87692695B4
16	Sicilia	8769276B79
17	Italia	8769280EC5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni oggetto della presente iniziativa per la loro unicità non sono in alcun modo scindibili. Il dettaglio delle prestazioni, del quantitativo massimo e del valore stimato, oggetto di ogni lotto, è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto della Convenzione

Tabella n° 2 - Oggetto della convenzione					
Numero Lotto	Descrizione della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Quantitativo Massimo (GWh)	Valore stimato (Euro)
1	Fornitura di energia elettrica, a prezzo fisso e a prezzo variabile, e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni	09310000-5	P	505	€ 86.400.000,00
2				900	€ 153.980.000,00
3				1050	€ 179.640.000,00
4				515	€ 88.110.000,00
5				910	€ 155.690.000,00
6				595	€ 101.800.000,00
7				895	€ 153.120.000,00
8				490	€ 83.830.000,00
9				520	€ 88.970.000,00
10				1.250	€ 213.860.000,00
11				300	€ 51.330.000,00
12				320	€ 54.750.000,00
13				920	€ 157.400.000,00
14				600	€ 102.650.000,00
15				315	€ 53.890.000,00
16				930	€ 159.110.000,00
17				800	€ 136.870.000,00
Totale				11.815	2.021.400.000,00

Il valore stimato totale è al netto dell'IVA ed è dato dalla somma del valore stimato di ogni singolo Lotto.

Il valore stimato di ogni singolo lotto è determinato dal prodotto tra il Quantitativo Massimo di ciascun Lotto e la stima del prezzo unitario del GWh, al netto dell'IVA. Detta stima, per ogni singolo lotto, è pari alla somma di: 10,0885 Euro/MWh (valore massimo del parametro economico Ψ^*); di 47,9982 Euro/MWh (dato dalla media dei valori assunti dal PUN_{Index}, dal Prodotto Fisso a 12 mesi e dal Prodotto Fisso a 18 mesi, nei 12 mesi intercorrenti - a ritroso - tra aprile 2021 e maggio 2020 compresi) e di 113 Euro/MWh (pari alla stima dei costi c.d. *passanti* e delle imposte relativi al periodo di pubblicazione).

Si precisa che il Quantitativo massimo della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa. Pertanto, la predetta stima



non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati. Con la stipula di ciascuna Convenzione, l'aggiudicatario del relativo lotto, previo svolgimento delle attività connesse all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura - ODA, è obbligato ad accettare gli ODA fino a concorrenza dei quantitativi massimi indicati in Tabella 2.

Per accedere al Lotto 17 - Italia è obbligatorio che gli Ordinativi di Fornitura presentino le caratteristiche indicate all'art. 6 co. 13 dello Schema di Convenzione; il fornitore aggiudicatario ha invece l'obbligo di offrire, ricompreso nel corrispettivo offerto, un:

- servizio di fatturazione unica/aggregata per centri di costo;
- account dedicato;
- servizio di reportistica mensile;

il tutto come meglio declinato nel Capitolato Tecnico.

In merito alle forniture a prezzo fisso, si rammenta che l'unica quota parte del costo totale al netto dell'IVA che è possibile bloccare è la cd. *quota energia* che rappresenta in media il 30-40% del prezzo complessivo. Si ricorda altresì che viene fissato esclusivamente il prezzo mentre i consumi, per cui vengono moltiplicati i prezzi fissi, restano funzione dei prelievi effettivi.

Per ciascun lotto il quantitativo da rendere disponibile a prezzo fisso è pari al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- **252,5 GWh** per il Lotto 1;
- **450 GWh** per il Lotto 2;
- **525 GWh** per il Lotto 3;
- **257,5 GWh** per il Lotto 4;
- **455 GWh** per il Lotto 5;
- **297,5 GWh** per il Lotto 6;
- **447,5 GWh** per il Lotto 7;
- **245 GWh** per il Lotto 8;
- **260 GWh** per il Lotto 9;
- **625 GWh** per il Lotto 10;
- **150 GWh** per il Lotto 11;
- **160 GWh** per il Lotto 12;
- **460 GWh** per il Lotto 13;
- **300 GWh** per il Lotto 14;
- **157,5 GWh** per il Lotto 15;
- **465 GWh** per il Lotto 16;
- **400 GWh** per il Lotto 17,

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi, come meglio indicato all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che tali quantitativi sono una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituiscono un lotto a sé stante.

Con riferimento alle forniture a prezzo variabile, si precisa che per ciascun lotto il quantitativo da rendere disponibile per l'acquisto a Prezzo Variabile a 24 mesi è pari al 25% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- **126,25 GWh** per il Lotto 1;
- **225 GWh** per il Lotto 2;
- **262,5 GWh** per il Lotto 3;



- **128,75 GWh** per il Lotto 4;
- **227,5 GWh** per il Lotto 5;
- **148,75 GWh** per il Lotto 6;
- **223,75 GWh** per il Lotto 7;
- **122,5 GWh** per il Lotto 8;
- **130 GWh** per il Lotto 9;
- **312,5 GWh** per il Lotto 10;
- **75 GWh** per il Lotto 11;
- **80 GWh** per il Lotto 12;
- **230 GWh** per il Lotto 13;
- **150 GWh** per il Lotto 14;
- **78,75 GWh** per il Lotto 15;
- **232,5 GWh** per il Lotto 16;
- **200 GWh** per il Lotto 17,

il tutto come meglio indicato all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

Si precisa che tale quantitativo è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto a sé stante.

Per ciascun lotto, inoltre, il Fornitore aggiudicatario s'impegna a rendere disponibile una quota di energia elettrica pari al 50% del suddetto quantitativo massimo e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- **252,5 GWh** per il Lotto 1;
- **450 GWh** per il Lotto 2;
- **525 GWh** per il Lotto 3;
- **257,5 GWh** per il Lotto 4;
- **455 GWh** per il Lotto 5;
- **297,5 GWh** per il Lotto 6;
- **447,5 GWh** per il Lotto 7;
- **245 GWh** per il Lotto 8;
- **260 GWh** per il Lotto 9;
- **625 GWh** per il Lotto 10;
- **150 GWh** per il Lotto 11;
- **160 GWh** per il Lotto 12;
- **460 GWh** per il Lotto 13;
- **300 GWh** per il Lotto 14;
- **157,5 GWh** per il Lotto 15;
- **465 GWh** per il Lotto 16;
- **400 GWh** per il Lotto 17,

la cui origine/produzione sia certificata secondo quanto disciplinato all'art. 6 del Capitolato Tecnico "Certificazione dell'Energia Verde".

Si precisa che la quantità di energia elettrica certificata verde è una quota parte del massimale del singolo lotto e non costituisce un lotto a sé stante.

Il Fornitore s'impegna, inoltre, a rendere disponibile un Logo o un Marchio, come meglio indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare e mantenere attivi i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, richiedendo e predisponendo al riguardo gli atti necessari. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni per le forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati come specificato nel Capitolato Tecnico.



Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità di trasporto e/o di approvvigionamento di energia elettrica che Terna S.p.A. e/o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione alle sopraindicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei punti di prelievo dichiarati dalle Amministrazioni ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna S.p.A. e/o le preposte Autorità adotteranno.

Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..

A titolo indicativo, si segnala che sulla base di una stima dei consumi effettuata allo stato delle informazioni in possesso di Consip, sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa, vengono riportati (in formato Excel) alcuni dati sui consumi delle Amministrazioni potenzialmente interessate ad utilizzare la Convenzione nonché lo storico relativo alle precedenti edizioni.

Tali dati sono forniti a titolo meramente indicativo e non sono vincolanti per Consip, né per le Amministrazioni che possono utilizzare la Convenzione. Si precisa pertanto che la composizione delle Amministrazioni ordinanti potrà essere diversa da quella risultante dai suddetti dati; questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni.

In ogni Ordinativo di Fornitura saranno indicati, per ogni punto di prelievo, il luogo, le caratteristiche e il quantitativo presunto della fornitura. Negli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni indicano il quantitativo presunto, calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, da fornire per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, stipulati mediante emissione dei predetti Ordinativi, restando inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.

Con riferimento a ciascun Lotto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, vada esaurito anche il quantitativo corrispondente al 6° e 7° quinto di cui sopra, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare la fornitura di un quantitativo aggiuntivo pari al 10% del quantitativo massimo (di seguito *plafond*) previsto per ciascun lotto e segnatamente:

- Lotto 1: **50,5 GWh;**
- Lotto 2: **90 GWh;**
- Lotto 3: **105 GWh;**
- Lotto 4: **51,5 GWh;**
- Lotto 5: **91 GWh;**
- Lotto 6: **59,5 GWh;**
- Lotto 7: **89,5 GWh;**
- Lotto 8: **49 GWh;**
- Lotto 9: **52 GWh;**
- Lotto 10: **125 GWh;**
- Lotto 11: **30 GWh;**



- Lotto 12: **32 GWh**;
- Lotto 13: **92 GWh**;
- Lotto 14: **60 GWh**;
- Lotto 15: **31,5 GWh**;
- Lotto 16: **93 GWh**;
- Lotto 17: **80 GWh**.

In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora un lotto, dopo l'esaurimento del 6° e 7° quinto, stia per erodere integralmente anche il suddetto *plafond* di propria pertinenza, il Fornitore ha la facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo del lotto in esaurimento (di seguito Lotto Beneficiario) utilizzando il/i *plafond* del/i lotto/i non esaurito/i (di seguito Lotto/i Cedente/i), allo stesso aggiudicato/i, a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, registri il tasso di erosione del massimale inferiore. La richiesta di accesso al *plafond* aggiuntivo deve essere comunicata preventivamente a mezzo PEC a Consip S.p.A. e autorizzata da quest'ultima.

Le quantità da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti quantitativi massimi, eventualmente incrementati, in base agli Ordinativi di Fornitura (ODA) deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a: Euro 13.050,00 per il Lotto 1; Euro 11.500,00 per il Lotto 2; Euro 19.400,00 per il Lotto 3; Euro 12.000,00 per il Lotto 4; Euro 18.000,00 per il Lotto 5; Euro 11.000,00 per il Lotto 6; Euro 13.700,00 per il Lotto 7; Euro 10.100,00 per il Lotto 8; Euro 14.050,00 per il Lotto 9; Euro 12.000,00 per il Lotto 10; Euro 6.850,00 per il Lotto 11; Euro 9.950,00 per il Lotto 12; Euro 11.850,00 per il Lotto 13; Euro 9.950,00 per il Lotto 14; Euro 7.350,00 per il Lotto 15; Euro 13.400,00 per il Lotto 16; Euro 1.350,00 per il Lotto 17.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

AGGIUDICAZIONE DI PIÙ LOTTI

Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a due o più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno di essi. In difetto si aggiudicherà esclusivamente i lotti sulla base del seguente ordine: Lotto 10, Lotto 3, Lotto 16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 11 per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.

VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

È previsto un limite di lotti aggiudicabili ad un unico concorrente pari a 5.

Detto vincolo non trova applicazione:

- per il Lotto 12, per il Lotto 13, per il Lotto 14, per il Lotto 15, per il Lotto 16, per il Lotto 17;
- per i Lotti nei quali è stata presentata una sola offerta valida o comunque qualora risulti un unico concorrente nella graduatoria, anche per la successiva esclusione di altri concorrenti.

Al di fuori delle suddette eccezioni, nel caso in cui un concorrente sia primo in graduatoria per più lotti, il limite di 5 lotti sarà individuato sulla base del seguente ordine: Lotto 10, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto



1, Lotto 8, Lotto 11.

Inoltre, nel caso in cui sia intervenuto il limite di aggiudicazione a 5 lotti per 2 concorrenti (che si sono rispettivamente aggiudicati 5 lotti ciascuno rispetto agli 11 sui quali opera il vincolo) e che i medesimi siano gli unici concorrenti con offerta valida per l'ulteriore lotto soggetto al vincolo, il vincolo di aggiudicazione non troverà applicazione ed il lotto in questione verrà assegnato al concorrente che ha presentato la relativa migliore offerta.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata della Convenzione è di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento della fornitura oggetto della Convenzione stessa.

Con riferimento a ciascun Lotto, i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni e il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) da parte delle predette Amministrazioni, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali.

La durata degli ordinativi di fornitura sarà di 12 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 12 mesi" e per le forniture a "Prezzo Fisso a 12 mesi", di 18 mesi per le forniture a "Prezzo Fisso a 18 mesi" e di 24 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 24 mesi".

Per le sole forniture a "Prezzo Variabile" (sia a 12 che a 24 mesi) le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo - PoD) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per n. 1 (uno) ulteriore mese all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad una successiva edizione della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile. La suddetta richiesta potrà essere inoltrata al recapito del fornitore, secondo le modalità indicate nell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, entro le ore 24:00 del 15 novembre.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di fornitura di energia elettrica, per le utenze (PoD) che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.). Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

Si ricorda che nell'ambito della presente convenzione non è possibile richiedere la fornitura o l'attivazione per le utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, dell'Allegato A Testo Integrato Trasporto (TIT) alla delibera n. 654/2015/R/eel e s.m.i. (cd. *utenze domestiche*).

4.2 OPZIONI

Nel caso in cui il quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato (comprensivo di sesto quinto, settimo quinto e plafond) della Convenzione al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a:

- Euro 129.600.000,00	per il Lotto 1
- Euro 230.970.000,00	per il Lotto 2
- Euro 269.460.000,00	per il Lotto 3
- Euro 132.160.000,00	per il Lotto 4
- Euro 233.530.000,00	per il Lotto 5
- Euro 152.690.000,00	per il Lotto 6
- Euro 229.680.000,00	per il Lotto 7
- Euro 125.750.000,00	per il Lotto 8
- Euro 133.450.000,00	per il Lotto 9



- Euro 320.790.000,00	per il Lotto 10
- Euro 76.990.000,00	per il Lotto 11
- Euro 82.120.000,00	per il Lotto 12
- Euro 236.100.000,00	per il Lotto 13
- Euro 153.980.000,00	per il Lotto 14
- Euro 80.840.000,00	per il Lotto 15
- Euro 238.670.000,00	per il Lotto 16
- Euro 205.300.000,00	per il Lotto 17.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), anch'esso è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. In ogni caso, ai consorziati **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a **pena di esclusione**, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

In tal caso, a Sistema, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato *"Forma di partecipazione"* il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo



della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La



stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.
- Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **non inferiore a** (importi IVA esclusa):

- per il Lotto 1 a Euro **43.200.000,00;**
- per il Lotto 2 a Euro **76.990.000,00;**
- per il Lotto 3 a Euro **89.820.000,00;**
- per il Lotto 4 a Euro **44.055.000,00;**
- per il Lotto 5 a Euro **77.845.000,00;**
- per il Lotto 6 a Euro **50.900.000,00;**
- per il Lotto 7 a Euro **76.560.000,00;**
- per il Lotto 8 a Euro **41.915.000,00;**
- per il Lotto 9 a Euro **44.485.000,00;**
- per il Lotto 10 a Euro **106.930.000,00;**
- per il Lotto 11 a Euro **25.665.000,00;**
- per il Lotto 12 a Euro **27.375.000,00;**
- per il Lotto 13 a Euro **78.700.000,00;**
- per il Lotto 14 a Euro **51.325.000,00;**
- per il Lotto 15 a Euro **26.945.000,00;**
- per il Lotto 16 a Euro **79.555.000,00;**
- per il Lotto 17 a Euro **68.435.000,00.**

Il settore di attività è la fornitura (vendita) di energia elettrica presso i clienti finali.

Tale requisito è richiesto in quanto la maggior parte dei partecipanti all'iniziativa opera nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e, sovente, si tratta di *multiutility* attive anche in altri servizi (teleriscaldamento, acqua, rifiuti). Pertanto, la richiesta di un fatturato specifico per la fornitura di energia elettrica è necessaria, negli importi sopra indicati, in quanto garantisce la partecipazione alla gara di imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore.

Per "fatturato specifico medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato specifico realizzato complessivamente dal concorrente negli ultimi due esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi due esercizi finanziari disponibili diviso 2).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato *.pdf*;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato *.pdf*;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico



dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di due anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti in caso di partecipazione a più lotti

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Disciplinare, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 10, Lotto 3, Lotto 16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 11.

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto si aggiudicherà esclusivamente i lotti, sulla base del seguente ordine Lotto 10, Lotto 3, Lotto 16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 11 per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione";
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.



7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere posseduti:

- a. direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

o, in alternativa,

- b. dalle consorziate dichiarate come esecutrici, anche cumulativamente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase **comunica l'esigenza al RDP**, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come novellato dal D. lgs. n. 77 del 31/5/2021. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio/fornitura che intende subappaltare l'affidatario **non potrà** ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% del valore di ciascun Lotto e precisamente di importo pari a:

Euro 864.000,00	per il Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte;
Euro 1.539.800,00	per il Lotto 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi;
Euro 1.796.400,00	per il Lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi;
Euro 881.100,00	per il Lotto 4 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Euro 1.556.900,00	per il Lotto 5 - Veneto;
Euro 1.018.000,00	per il Lotto 6 - Emilia Romagna;
Euro 1.531.200,00	per il Lotto 7 - Sardegna, Liguria;
Euro 838.300,00	per il Lotto 8 - Toscana;
Euro 889.700,00	per il Lotto 9 - Umbria, Marche;
Euro 2.138.600,00	per il Lotto 10 - Provincia di Roma;
Euro 513.300,00	per il Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma;
Euro 547.500,00	per il Lotto 12 - Abruzzo, Molise;
Euro 1.574.000,00	per il Lotto 13 - Campania;



Euro 1.026.500,00	per il Lotto 14 - Puglia, Basilicata;
Euro 538.900,00	per il Lotto 15 - Calabria;
Euro 1.591.100,00	per il Lotto 16 - Sicilia;
Euro 1.368.700,00	per il Lotto 17 - Italia,

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389 BIC BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento ("garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2385 CIG _____ per il Lotto _____"); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.



- 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
 - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
 - 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante

oppure in alternativa

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (incluso il documento informatico costituito dalla copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.**

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 9.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	8768325AAF	€ 500,00
2	8768329DFB	€ 500,00
3	8768349E7C	€ 500,00
4	87683520FA	€ 500,00
5	87683585EC	€ 500,00
6	8768363A0B	€ 500,00
7	8768366C84	€ 500,00
8	8768369EFD	€ 500,00
9	87683710A8	€ 500,00
10	87692359A4	€ 500,00
11	8769242F69	€ 500,00
12	8769249533	€ 500,00
13	8769256AF8	€ 500,00
14	8769262FEA	€ 500,00
15	87692695B4	€ 500,00
16	8769276B79	€ 500,00
17	8769280EC5	€ 500,00

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) è l'unico



canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuato" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo", ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Consip adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

Documentazione amministrativa;

Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.



Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documentazione amministrativa	
Documento	Sezione
DGUE concorrente	Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione	Documentazione amministrativa
Procure	Documentazione amministrativa
DGUE dell'ausiliaria	Documentazione amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Documentazione amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Documentazione amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Documentazione amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Documentazione amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Documentazione amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documentazione amministrativa
Offerta economica	
Documento	Sezione
Offerta economica (generata dal sistema)	Scheda – Componente economica
Dichiarazione Domicilio e accesso agli atti	Dichiarazione Domicilio e accesso agli atti

Tutta la documentazione amministrativa e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: le singole **Offerte economiche**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa, **Documentazione amministrativa**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato *.pdf*, devono essere tutti convertiti in formato *.pdf*.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.



Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3, 7, 10 e 12 devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.acquistinretepa.it> e www.consip.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.



In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell'apposita sezione, così come meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 12.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda (se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione alla gara) è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" messa a disposizione da Consip (Allegato 2) essa deve essere predisposta e sottoscritta:



- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/constituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2021). In alternativa, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:

- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, qualora questo non sia desumibile dalla copia inviata.

Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'Operatore Economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:

- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato;
- apposita dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura (Gara ID 2385).

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su www.consip.it e www.acquistinrete.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.



Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'Allegato 7);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'Allegato 7);
- 4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 14.3.1 del presente disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il codice e il Piano, pena la risoluzione della Convenzione;
8. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa;



10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019, non si dovrà procedere, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.
11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, ma non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

Ai fini della partecipazione Consip ha predisposto una “Domanda di partecipazione” e una “Dichiarazione di avvalimento” da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 2 e 7) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio/fornitura**, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto



delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, un'*Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono: inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare tramite il Sistema, nell'apposita sezione denominata "Dichiarazione domicilio e accesso agli atti", la dichiarazione di cui all'**Allegato 12 "Dichiarazione Domicilio e Accesso agli atti"** con cui:

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo di posta certificata **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell'offerta nell'apposita area del sistema ad esso riservata ed all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
- autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la Consip S.p.A., a rilasciare a terzi, in sede di "accesso agli atti, copia delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato. Inoltre nel caso di diniego, il concorrente è tenuto ad indicare, nelle **giustificazioni** prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Con riferimento all'inserimento a Sistema dell'Offerta economica, per ciascun singolo lotto, il concorrente dovrà indicare:

- il prezzo dell'**Opzione Verde (V)**, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale,
- lo **Sconto (S)**, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, che l'impresa offerente riconoscerà alle *Amministrazioni virtuose* (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA - SDD o in anticipo rispetto al termine contrattuale),
- **per le forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi**, tre *spread* uno per ogni Fascia oraria di consumo (F1, F2, F3), validi sia per il Prodotto Fisso a 12 mesi - come definito all'art. 2, lett. t) del Capitolato Tecnico - che per il Prodotto Fisso a 18 mesi - come definito all'art. 2, lett. u) del Capitolato Tecnico. I tre *spread* sono espressi in Euro/MWh e troncati alla seconda cifra decimale;
- **per le forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi**, un unico *spread*, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, valido:
 - per le Utenze Multiorarie, per tutte le Fasce di consumo (F1, F2, F3) sia per le forniture a 12 mesi che per le forniture a 24 mesi, rispetto al "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (*Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima*) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003;
 - per le Utenze Monorarie (F0), sia per le forniture a 12 mesi che per le forniture a 24 mesi, rispetto al "PUNIndex" – come definito all'art. 2, lett w) del Capitolato Tecnico - del MPE-MGP (*Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima*) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003;

come meglio definiti nell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, al quale si rimanda.

Ciascun valore offerto sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.



Sono inammissibili le offerte economiche che superino i valori unitari a Base d'Asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo - valutato secondo il **parametro economico Ψ^*** come di seguito riportato -, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in quanto la gara ha ad oggetto un bene indistinto (*commodity*) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La graduatoria verrà formata, per ogni singolo lotto, sulla base del **parametro economico Ψ^*** (e l'appalto sarà pertanto aggiudicato al concorrente che ha offerto il Ψ^* più basso):

$$\Psi^* = \Psi + 0,10 \cdot V - 0,15 \cdot S$$

dove:

Ψ è lo *spread* medio ponderato offerto alle Amministrazioni, calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\Psi = 0,50 \cdot \Psi^{\text{FIX}} + 0,50 \cdot \Psi^{\text{VAR}}$$

dove:

- Ψ^{FIX} è lo *spread* medio ponderato offerto alle Amministrazioni per le forniture a Prezzo Fisso (sia a 12 che a 18 mesi) per le Utenze Multiorarie (F1, F2, F3) e valido per tutte le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, del TIT con la sola eccezione della lettera a) (cd. *utenze domestiche*), come di seguito calcolato:

$$\Psi^{\text{FIX}} = 0,37 \cdot \Psi^{\text{FIX}}_{\text{F1}} + 0,23 \cdot \Psi^{\text{FIX}}_{\text{F2}} + 0,40 \cdot \Psi^{\text{FIX}}_{\text{F3}}$$

dove:

- $\Psi^{\text{FIX}}_{\text{F1}}$ = *spread* offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, per la fascia oraria **F1**;
- $\Psi^{\text{FIX}}_{\text{F2}}$ = *spread* offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, per la fascia oraria **F2**;
- $\Psi^{\text{FIX}}_{\text{F3}}$ = *spread* offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, per la fascia oraria **F3**.

dove:

- Ψ^{VAR} è lo *spread* offerto dal concorrente, per le forniture a Prezzo Variabile (sia a 12 che a 24 mesi), espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale. Detto *spread* è valido sia per le Utenze Multiorarie (F1, F2, F3) che per le Utenze Monorarie (F0) e per tutte le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, del TIT con la sola eccezione della lettera a) (cd. *utenze domestiche*).

V è il prezzo (≥ 0) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, relativo all'Opzione Verde.

S è lo sconto (> 0) offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che si impegneranno e salderanno l'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9 dello Schema di Convenzione e a quelle che - in alternativa - effettueranno il pagamento delle fatture tramite addebito diretto *Sepa Direct Debit (SDD)*.



Per la modalità di certificazione dell'“Opzione Verde”, si rinvia a quanto dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico.

Il calcolo di Ψ^* sarà effettuato, e reso visibile al concorrente, automaticamente dal Sistema. Il valore di Ψ^* sarà arrotondato dal Sistema alla sesta cifra dopo la virgola (ad esempio: 8,0000009 verrà arrotondato a 8,000001).

I valori Ψ_{F1}^{FIX} , Ψ_{F2}^{FIX} , Ψ_{F3}^{FIX} , Ψ^{VAR} , V e S imputati dal concorrente nella compilazione dell'Offerta economica, saranno troncati automaticamente dal Sistema alla seconda cifra decimale.

Si evidenzia inoltre che il predetto valore assunto da Ψ^{FIX} calcolato come illustrato in precedenza sulla base degli *spread* multiorari offerti dall'Impresa – espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale –, rappresenta lo *spread* monorario (Ψ_{F0}^{FIX}) che l'impresa è tenuta ad applicare alle Utenze Monorarie:

- per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, rispetto al Prodotto Fisso a 12 mesi;
- per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, rispetto al Prodotto Fisso a 18 mesi;

validi per tutte le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, del TIT con la sola eccezione della *lettera a)* (cd. *utenze domestiche*).

Pertanto:

- $\Psi^{FIX} = \Psi_{F0}^{FIX}$ è lo *spread*, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale, per le forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi per le Utenze Monorarie (F0).

Si evidenzia inoltre che il Sistema, all'atto della predisposizione dell'offerta economica, calcolerà in automatico il suddetto *spread* monorario (Ψ_{F0}^{FIX}) - espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale – dandone evidenza all'interno della medesima offerta economica del concorrente.

Di seguito sono riportati:

- gli *spread* unitari massimi (Ψ_{MAX}) a Base d'Asta, per le Forniture a Prezzo Fisso (a 12 e a 18 mesi) e per le Forniture a Prezzo Variabile (a 12 e a 24 mesi), espressi in Euro/MWh, differenziati per fasce orarie di consumo;
- l'importo unitario massimo a Base d'Asta, espresso in Euro/MWh, dell'Opzione Verde (V);
- l'importo unitario massimo ammesso, espresso in Euro/MWh, dello Sconto PA Virtuose (S).

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT:	Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi [€/MWh]			Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi [€/MWh]
	Ψ_{F1MAX}^{FIX}	Ψ_{F2MAX}^{FIX}	Ψ_{F3MAX}^{FIX}	Ψ_{MAX}^{VAR} (valido per F0, F1, F2, F3)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP): <ul style="list-style-type: none">- Lettera b)- Lettera e) ALTRI USI (AU): <ul style="list-style-type: none">- Lettera c)- Lettera d)- Lettera f)- Lettera g)- Lettere h)- Lettere i)	10,00	10,00	10,00	10,00
Opzione Verde - V_{MAX} [€/MWh]	0,90			
Sconto PA Virtuose - S_{MAX} [€/MWh]	10,00			

Saranno esclusi i concorrenti che offriranno valori unitari superiori alle relative basi d'asta.

Si precisa che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dal Capitolato Tecnico e che gli stessi



s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa anche se non espressamente indicati.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri.

I componenti saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione come espressamente previsto nella procedura pubblicata sul sito internet www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente".

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP che di essa potrà avvalersi (cfr. Linee guida n. 3 aggiornate con delibera ANAC n. 1700 del 11 ottobre 2017) nella valutazione della congruità delle medesime.

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Società Trasparente" (sotto sezione "Gare e Avvisi"), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Consip S.p.A., per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui ai precedenti paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **25/06/2021**, con inizio alle **ore 15:00**. La Commissione, di cui al precedente paragrafo 17, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti del solo aggiudicatario di ciascun lotto) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche;
- c) per ogni lotto: apertura delle offerte economiche, rendendo visibili i valori offerti;
- d) valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari** che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

La Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, anche a campione, sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di verificarne l'idoneità.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne dà comunicazione al RDP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 200.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, a comunicare, tempestivamente alla Consip - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, il RDP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.

Il RDP, con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un **termine massimo** per il riscontro.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del Codice, Consip esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito applicando le regole relative al vincolo di aggiudicazione per i Lotti da 1 a 11, di cui al precedente paragrafo 3 secondo il seguente ordine: Lotto 10, Lotto 3, Lotto 16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 11. La Commissione, pertanto, aggiornerà, ove necessario in funzione del summenzionato vincolo, la graduatoria provvisoria di merito, per ciascun lotto, seguendo il suddetto ordine.

Successivamente la Commissione procederà per ciascun lotto nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" e a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, quindi l'idoneità del suddetto concorrente rispetto a quanto prescritto ai precedenti paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione, quindi, formulerà per ogni lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, a seguito dell'applicazione delle regole di cui sopra, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RDP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Qualora per ogni Lotto nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Consip S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare i singoli lotti di cui si compone l'appalto. A tal fine la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la Convenzione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Convenzione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

21.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

- nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, conforme all'Allegato 10 "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;



- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. Allegato 3).
- nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
- d) idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al successivo paragrafo 21.2 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate;
- e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 21.3 del presente Disciplinare di gara;
- f) idonea documentazione che attesti il Sistema di certificazione dell'Opzione Verde di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico;
- g) rappresentazione grafica da rendersi in formato cartaceo A4, con mantenimento delle proporzioni rispetto alle dimensioni reali, di un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde e relativa, eventuale, licenza d'uso;
- h) **eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario** dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 9 dello Schema di Convenzione che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione.

È in facoltà dell'aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva in favore della Consip di cui alla precedente lettera d) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera e) un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette garanzie.

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.
- la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui ai precedenti punti d), e), f), g) dovrà essere presentata:



- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- l'eventuale dichiarazione di cui al precedente punto h) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione della Convenzione il fornitore è tenuto a:

- 1) compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione;
- 2) inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- 3) previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato ".pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- 4) nominare il/i Responsabile/i della Convenzione.

21.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

- una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari allo **0,31%** dell'importo complessivo offerto, in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 6 – Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione (Mod. 2)**.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

- una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **4,69%** dell'importo complessivo offerto, in favore delle Amministrazioni contraenti. La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

L'importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo del valore della garanzia, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto per il lotto X di Euro 1.000.000,00.

Si precisa che per ogni singolo lotto, l'importo complessivo offerto al netto della sola IVA, è determinato dal prodotto tra la stima del prezzo complessivo offerto – definito come di seguito – e il quantitativo massimo del lotto. La stima del prezzo complessivo offerto, per ogni singolo lotto, è pari alla somma delle seguenti componenti: del rispettivo *spread* medio ponderato offerto (**Ψ**); di 47,9982 Euro/MWh (dato dalla media dei valori assunti dal *PUNIndex*, dal Prodotto Fisso a 12 mesi e dal Prodotto Fisso a 18 mesi, nei 12 mesi intercorrenti - a ritroso - tra aprile 2021 e maggio 2020 compresi) e di 113 Euro/MWh (pari alla stima dei costi c.d. *passanti* e delle imposte relativi al periodo di pubblicazione).



Esempio di calcolo importo garanzia fideiussoria per il Lotto X

Importo complessivo offerto = € 1.000.000,00		Valore della garanzia
Ribasso	24%	
Cauzione base	4,69%	€ 46.900,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1 x importo complessivo offerto	€ 100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2 x importo complessivo offerto	€ 80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA		€ 226.900,00

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nella Convenzione e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

- nella scheda tecnica 1.2
 - per stazione appaltante si intende Consip S.p.a.
 - per "beneficiari" si intendono le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione"
 - per "luogo di esecuzione" si intende "l'intero territorio nazionale";
- nello schema tipo 1.2
 - all'art. 1:
 - per "Stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono alla Convenzione e risultano titolari di contratti attuativi (d'ora in poi Amministrazioni);
 - per "contratto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), la Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali);
 - per "appalto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi allegati);
 - il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: *"ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell'Affidatario";*

all'art. 2 si intende sostituito come segue: "L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque



decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”

l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Disciplinare che dovranno essere ivi riportate come segue:

- a) ____ % dell'importo complessivo offerto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) ____ % dell'importo complessivo offerto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all'art. 11 della Convenzione;

all'art. 4 la stazione appaltante è l'Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a. - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;

all'art. 5 la stazione appaltante è l'Amministrazione;

all'art. 7 la stazione appaltante è Consip o l'Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di Roma.

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall'Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 6) da utilizzare ai fini della stipula della Convenzione.

Le due garanzie sopra elencate:

- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nello schema di Convenzione (art. 11);
- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.



La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett c) del Codice.

21.3 GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE

Il Fornitore, al momento della stipula della Convenzione, è inoltre tenuto a costituire in favore della Consip S.p.A. una fidejussione a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020. L'importo della predetta garanzia è a carico del Fornitore, ed è pari a:

- **Euro 13.050,00** per il Lotto 1;
- **Euro 11.500,00** per il Lotto 2;
- **Euro 19.400,00** per il Lotto 3;
- **Euro 12.000,00** per il Lotto 4;
- **Euro 18.000,00** per il Lotto 5;
- **Euro 11.000,00** per il Lotto 6;
- **Euro 13.700,00** per il Lotto 7;
- **Euro 10.100,00** per il Lotto 8;
- **Euro 14.050,00** per il Lotto 9;
- **Euro 12.000,00** per il Lotto 10;
- **Euro 6.850,00** per il Lotto 11;
- **Euro 9.950,00** per il Lotto 12;
- **Euro 11.850,00** per il Lotto 13;
- **Euro 9.950,00** per il Lotto 14;
- **Euro 7.350,00** per il Lotto 15;
- **Euro 13.400,00** per il Lotto 16;
- **Euro 1.350,00** per il Lotto 17.

Tale garanzia può essere costituita a scelta dell'aggiudicatario con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Consip S.p.A.. In caso di bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice **IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389** e Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A..

La garanzia può altresì essere prestata nelle forme e dai soggetti sopra indicati rispetto alla garanzia definitiva.

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 6 – Modello 1** del Disciplinare.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell'avanzamento dell'esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.



La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, **i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.**

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di



fornitura e per i relativi adempimenti di legge;

- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione della Convenzione e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A..

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura



relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it*** o ***dpo@postacert.consip.it***

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

24. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

25. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad



evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)